


SCHEMA N..... 161202 DEL PROT. GEN. ANNO2007	 REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento Salute e Servizi Sociali Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica - Settore
N. 94 IN DATA : 21/12/2007	

OGGETTO : Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 "Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL TESTO

La Regione Liguria, come è stato già fatto anche in altre Regioni, stante la necessità di regolamentare e disciplinare la cremazione, l'affidamento delle urne cinerarie nonché la dispersione delle ceneri, anche per motivazioni di carattere sociale, culturale, territoriale ed economico, ha emanato la legge 4 luglio 2007 n. 24 "*Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri*", che disciplina la cremazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri.

Ciò premesso, con il presente disegno di legge si intendono apportare alcune modifiche e integrazioni alla citata l.r. 24/2007, in particolare all'articolo 2, all'articolo 4 e con l'inserimento dell'articolo 5 bis.

Con l'articolo 1 si provvede alla modifica dell'articolo 2, comma 6, che intende rendere più funzionale l'adempimento relativo alla cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune; in tal modo la modifica risulta pertinente alla tipologia del caso da disciplinare. Si prevede quindi che l'autorizzazione alla cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune venga rilasciata dal Comune sul cui territorio è ubicato il cimitero.

L'articolo 2 disciplina la modifica dell'articolo 4, comma 5 della l.r. 24/2007 e prevede l'aggiunta delle parole "la dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dall'Autorità amministrativa competente". Con tale modifica si intende precisare che la dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dall'Autorità amministrativa competente".

L'articolo 3 disciplina l'introduzione dell'art. 5 bis alla l.r. 24/2007, in cui ai commi 1,2,3 vengono stabilite le sanzioni amministrative pecuniarie per coloro che violano le disposizioni di cui alla legge stessa nonché del regolamento di cui all'articolo 6.

Al comma 4, viene prevista l'attribuzione ai Comuni competenti per territorio dell'applicazione di tali sanzioni, con la precisazione che ai Comuni spetta l'introito delle relative somme a copertura delle spese effettuate per l'esercizio di tali funzioni.

Al comma 5 viene fatto un rinvio tecnico alla disciplina in materia di sanzioni di cui alla l.r. 2 dicembre 1982 n. 45.

L'articolo 4 introduce l'articolo 6bis alla l.r. n. 24/2007, prevedendo il principio di separazione rigida tra la gestione del servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura e del servizio obitoriale da una parte, e l'esercizio di attività funebri dall'altra, ivi compresa la gestione dei cimiteri e la loro manutenzione.

Data - IL DIRIGENTE	Data - IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Paola Oreste)	21/12/2007 (Dr. Giuseppe Putignano)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> RELAZIONE ILLUSTRATIVA </div>	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA : ddlmodif
PAGINA : 1		

SCHEMA N..... 161202
DEL PROT. GEN. ANNO2007



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica - Settore

N. 94

IN DATA : 21/12/2007

L'art. 5 (Norma transitoria) stabilisce che le gestioni in corso, ove in contrasto con le previsioni dell'art. 6bis, cessano al 31 dicembre 2008.

----- FINE TESTO -----

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Paola Oreste)

Data - IL SEGRETARIO

21/12/2007 (Dr. Giuseppe Putignano)

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

ddlmodif

PAGINA : 2

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE